



CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A5  
REGIONE CAMPANIA

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA COPROGETTAZIONE (AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017) E GESTIONE DI "LUDOTECHE ESTIVE 2024".

CIG: B133D6848B

CUP: E21J23000360001

ENTE PROMOTORE

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI A5-REGIONE CAMPANIA, Via Belli, 4, Atripalda (AV), tel. 0825.624756, Posta Elettronica Certificata: [direzione.consorzioa5@pec.it](mailto:direzione.consorzioa5@pec.it), sito internet: [www.servizisocialia5.it](http://www.servizisocialia5.it).  
Responsabile del progetto Dott. Carmine De Blasio pec: [direzione.consorzioa5@pec.it](mailto:direzione.consorzioa5@pec.it),

Richiamati:

-la **Convenzione ONU** sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato italiano nel 2009, che impone di considerare le persone con disabilità non più per le loro limitazioni in sé (modello sanitario dell'ICDH) o non più solo per la relazione che si crea tra tali limitazioni e l'ambiente circostante (modello bio-psico-sociale dell'ICF), ma per il loro essere persone e, quindi, con il diritto intrinseco di avere, come ciascuna persona, un proprio percorso di vita, da poter sviluppare, in condizioni di pari opportunità con tutti gli altri, attraverso i giusti supporti e sostegni (modello dei diritti umani);

-l'**art. 118**, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;

-la **Legge 328/2000** "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:

- all'art. 1, comma 1, recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione";
- all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
- all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale; all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore; - gli articoli 11 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale; all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema

locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore; - gli articoli 11 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- le “*Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*” emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, secondo le quali la co-progettazione:
  - si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
  - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale; - le Linee Guida n. 17 recanti “indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022;
  - il **D.lgs. 117 del 03.07.2017**, il quale, nell’ambito del Titolo VII “dei rapporti con gli Enti Pubblici”, prevede all’art. 55 che:
    - in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona; la co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, mediante la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2;
    - ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner”;
  - il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali **n. 72 del 31 marzo 2021**, che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l’implementazione dell’art. 55 del d.lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell’ambito di un procedimento di co-progettazione;
  - la **Delibera Anac n. 382 del 27/07/2022** - Linee Guida n. 17 “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”;
  - l’**art. 6 D.lgs 36/2023** “*In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato*”.

#### Considerato che:

- in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, l’art. 55 del Codice del Terzo Settore realizza in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria, strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, all’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328);

- l'art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo CTS;
- gli ETS, in quanto rappresentativi della "società solidale", del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno";
- si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento»), si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico;
- la co-progettazione rappresenta una modalità alternativa all'appalto e riconducibile ai procedimenti di cui all'art.119 del D. Lgs. 267/2000, all'art.55e ss. del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017, nonché al D.M.72/2021: una forma di coinvolgimento del terzo settore quindi non più come mero erogatore di servizi, ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei servizi medesimi che consente di unire esperienze e risorse - economiche, logistiche, organizzative e professionali - per l'innovazione degli stessi;
- il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;
- la procedura di co-progettazione, così come delineata dalla normativa vigente, prevede l'indizione di un AVVISO PUBBLICO finalizzato ad individuare il/i soggetto/i partner con cui co-progettare le attività.
- Vista la determina n. 181 del 11.04.2024
- **tutto ciò premesso,**

### SI INVITANO

Gli Enti del Terzo Settore, ETS, in possesso dei requisiti generali e specifici come di seguito previsti, disponibile alla coprogettazione (ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017), iscritti negli appositi registri, a manifestare il proprio interesse a partecipare alla co-progettazione delle Ludoteche Estive 2024 nei 28 Comuni del territorio dell'Ambito A5, con la previsione di circa 1500 bambini partecipanti, nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione.

Il presente avviso non determina obblighi negoziali da parte o nei confronti del Consorzio dei Servizi Sociali A5 che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito a successivi accordi di collaborazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

#### **ART. 1 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE.**

Il presente Avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore (ETS), così come definiti all'art. 4 del D. Lgs. 117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo Settore", in forma singola o riuniti (o che intendono riunirsi) in associazione temporanea di scopo, che:

- a) abbiano i requisiti generali e di idoneità tecnica-professionale di cui all'art. 4;

I componenti dell'ATS, devono individuare, sin dal momento della presentazione del progetto, il soggetto capogruppo/capofila, il quale sottoscriverà la convenzione in nome e per conto proprio e degli altri componenti dell'ATS. È consentita la presentazione di progetti da parte di soggetti non ancora costituiti in ATS. In tal caso il progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno l'ATS e deve contenere l'impegno, in caso di ammissione, a costituirsi in ATS nella forma di scrittura privata autenticata e comunque ai sensi delle vigenti disposizioni e che gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare come mandatario (capofila). Nel caso di impegno alla costituzione di un raggruppamento la dichiarazione di intenti deve specificare le parti di attività che saranno eseguite dai singoli componenti. Ai soggetti di cui sopra è fatto divieto di partecipare alla presente selezione di coprogettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

## **ART. 2 - OGGETTO - INTERVENTI - FINALITA' - DOTAZIONE ORGANICA**

**2.1** L'oggetto della co-progettazione è l'individuazione di un ETS, che manifesti la disponibilità a collaborare con l'Amministrazione nella coprogettazione e gestione del progetto di cui al presente.

Gli interventi della co-progettazione, connessi fra loro, sia dal punto di vista metodologico e culturale, sia, almeno in parte, dal punto di vista delle persone coinvolte sono:

- realizzazione delle ludoteche estive per minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni.
- l'attività deve essere garantita nel periodo estivo (giugno-luglio-agosto) per n° 6 settimane per ciascun Comune. L'orario di apertura minimo deve essere di 4 ore giornaliere;
- garanzia di accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L.104/1992 e s.m.i.;
- sistema tariffario che preveda un importo pari a € 30,00 per ciascun bambino e € 50 in caso di due fratelli per le sei settimane di attività;
- garantire, relativamente al personale, i requisiti qualitativi e quantitativi, tra i quali:
  - ✓ presenza di un responsabile, con esperienza nell'area educativa di gruppi di minori;
  - ✓ almeno un operatore ogni 10 utenti, per minori d'età compresa fra i 3 e i 14 anni;

Se sono presenti minori con disabilità è prevista la presenza di un operatore ogni minore disabile.

## **ART. 3 - DURATA DELLA CO-PROGETTAZIONE**

La fase della co-progettazione avrà la durata massima di **20 giorni** dalla data di convocazione del tavolo di progettazione.

## **ART. 4 - REQUISITI PARTECIPAZIONE**

La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto a fronte di un corrispettivo, in ogni caso attiva un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici declinati negli atti della presente procedura.

Pertanto, appare necessario stabilire i seguenti requisiti di partecipazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, connessi con l'oggetto della presente procedura:

1. assenza di ogni condizione che possa determinare l'esclusione dalla presente procedura e/o di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 94-95-97-98 D.lgs 36/2023. (In caso di forma aggregata temporanea o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2, del D.lgs. 31.03.2023 - n. 36, dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio). Il possesso dei requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando il modello di domanda di partecipazione (allegato A) allegato al presente avviso;
2. iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del D.lgs. n.117/2017, ovvero, se in corso di iscrizione e nelle more del suo perfezionamento, iscrizione ad un registro equivalente. Per le imprese sociali, il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è soddisfatto mediante l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese;
3. sussistenza di apposita previsione, nel proprio Atto costitutivo e/o Statuto, relativa al perseguimento di finalità e/o svolgimento di attività coerenti con l'oggetto del presente Avviso;
4. di essere in possesso di almeno 36 mesi di esperienza (non possono essere cumulati i servizi svolti contemporaneamente in periodi coincidenti), nella programmazione, progettazione e gestione di servizi per l'infanzia e o per la famiglia antecedente alla data di scadenza del bando;
5. un fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2021-2022-2023 non inferiore ad € 500.000,00-euro, al netto dell'I.V.A.

Gli ETS partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ETS

nella domanda di partecipazione alla presente procedura, redatta secondo facsimile di cui all'“Allegato A” del presente Avviso.

#### **ART. 5 PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ETS IN COMPOSIZIONE PLURISOGGETTIVA**

Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni dell'Avviso, le seguenti prescrizioni:

1. la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda;
2. la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti;
3. le autodichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione;
4. i requisiti di ordine generale, previsti dal presente Avviso, infine, devono essere posseduti da tutti i componenti dell'aggregazione.

#### **ART. 6 - MODALITÀ DI SVILUPPO DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA**

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

- a) individuazione del partner progettuale;
- b) coprogettazione condivisa;
- c) stipula della convenzione.

- **Fase a)** Procedura di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di selezione successivamente esplicitati. Sarà individuata e ammessa al tavolo di coprogettazione una sola organizzazione del terzo settore (quella che riporterà il maggior punteggio) sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione incaricata della valutazione delle proposte pervenute;

- **Fase b)** La co-progettazione avverrà tra i responsabili tecnici individuati dal soggetto selezionato e i soggetti nominati dall'amministrazione. L'istruttoria prende a riferimento la proposta presentata dal soggetto selezionato e procede alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni e integrazioni coerenti con le finalità e alla definizione degli aspetti esecutivi e, in particolare:

- definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire e degli interventi da attuare e delle modalità di funzionamento;
- definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentalità e miglioramento della qualità degli interventi e dei servizi co-progettati;
- definizione delle iniziative specifiche messe a disposizione del target di utenza;
- l'Amministrazione proponente può interrompere o sospendere in via definitiva la coprogettazione qualora non si raggiunga un accordo sul progetto definitivo.

- **Fase c)** Stipula di una convenzione tra il Consorzio dei Servizi sociali A5 e il soggetto selezionato con la durata di 4 mesi.

#### **ART. 7 - RISORSE FINANZIARIE**

Il Consorzio dei servizi sociali A5, al fine della realizzazione, in prospettiva condivisa, coordinata e complementare, di finalità istituzionali che perseguono un interesse pubblico comparteciperà alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente avviso con il conferimento di € 180.000,00 a valere sul bilancio consortile. Considerata la natura di compartecipazione di risorse che caratterizza la presente procedura, il soggetto del terzo settore selezionato comparteciperà alla realizzazione degli interventi attraverso la messa a disposizione di risorse aggiuntive anche non monetarie (arredi, strumentali, organizzative, umane e professionali) in modo conforme al progetto ed al relativo piano finanziario approvato al termine del Tavolo di Coprogettazione.

**Il quadro economico definitivo sarà la conseguenza del procedimento di co-progettazione.**

#### **ART. 8 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Il Soggetto Partner si impegna a presentare, con cadenza annuale il report delle attività svolte.

#### **ART. 9 OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ DELL'ENTE TERZO SETTORE - POLIZZE ASSICURATIVE**

**9.1** L'ETS che intende partecipare alla procedura oggetto del presente avviso, dovrà garantire la disponibilità di una sede operativa nell'ambito territoriale A5.

**9.2 Personale Impiegato:** L'ETS co-progettante ed esecutore del servizio dovrà garantire, per tutta la durata della Convenzione, l'impiego di personale operatori, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione delle Ludoteche estive e la realizzazione di attività esterne correlate.

- 9.3 L'ETS co-progettante ed esecutore del servizio dovrà inoltre assicurare la realizzazione grafica e/o la stampa di tutto il materiale necessario, oltre alla realizzazione grafica, pubblicazione.
- 9.4 L'ETS si obbliga, pena la rescissione della Convenzione, a realizzare in modo puntuale e completo il programma di interventi approvato con il progetto definitivo, entro i termini e alle condizioni previste dall'atto di convenzione sottoscritta.
- 9.5 L'ETS si obbliga osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.) ed a vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.
- 9.6 **Obblighi di riservatezza:** L'ETS ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. L'ETS è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. Il Soggetto Partner risponde per l'inosservanza della normativa e della prassi in materia di privacy e di trattamento dei dati personali degli utenti anche da parte dei dipendenti, consulenti e collaboratori impiegati da esso stesso o dagli enti mandanti che rappresenta.
- 9.7 **Responsabilità - Polizza assicurativa.** L'ETS assumerà la completa responsabilità civile e penale derivante dalla gestione delle attività, tenendo manlevata ed indenne l'Amministrazione da ogni pretesa di terzi. In particolare, il Soggetto selezionato sarà responsabile direttamente di eventuali danni arrecati agli utenti, a terzi, a persone e cose, nonché di quelli comunque arrecati eventualmente all'Amministrazione.

L'ETS dovrà impegnarsi nella domanda, se selezionato ed in caso di esito positivo della co-progettazione, a produrre idonee polizze assicurative, che dovrà fornire prima dell'avvio delle iniziative, che coprano i seguenti rischi:

- Infortuni (morte, invalidità permanente, ricovero da infortunio);
- Garanzia R.C.O. per sinistro e per persona e R.C.T. comprensiva dei danni alle cose causati dal personale nell'ambito dell'esecuzione del servizio.

#### **ART. 10 - SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE-OFFERTE**

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, utilizzando esclusivamente l'Allegato A e con le modalità di seguito descritte, **entro e non oltre le ore 12:00 del 18/04/2024**.

Il termine sopra indicato è tassativo e pertanto non sarà ammessa alcuna manifestazione di interesse pervenuta oltre detto termine.

La sottoscrizione della domanda di partecipazione deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla procedura, attraverso firma digitale in corso di validità rilasciata da istituto certificatore accreditato ai sensi della vigente normativa in materia.

In caso di raggruppamenti costituiti o Consorzio, a pena d'esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti componenti e in caso di Consorzio dal legale rappresentante.

In caso di raggruppamenti non costituiti, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande, con l'indicazione della impresa mandataria e della impresa/e mandante/i]

(È fatto divieto di partecipare alla procedura come singola azienda e, contemporaneamente, come componente di altro soggetto in forma collettiva)

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente per posta elettronica certificata appartenente al soggetto proponente all'indirizzo: **Pec direzione.consorzioa5@pec.it** entro la scadenza precedentemente indicata, pena l'esclusione.

**La PEC deve appartenere al soggetto proponente.**

La modulistica è scaricabile dal sito: [https:// http://www.servizisocialia5.it](https://http://www.servizisocialia5.it)

La domanda, in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente l'ALLEGATO A.

Le domande dovranno indicare come oggetto la dicitura: **"Domanda di partecipazione co-progettazione e gestione LUDOTECHE ESTIVE 2024"**.

La domanda (Allegato A), **firmata digitalmente**, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- ✓ Relazione di presentazione della **proposta progettuale** di massimo n. 5 facciate formato A4, carattere Arial 12 (esclusi gli allegati, la copertina e l'indice) suddivisa in sezioni e sottosezioni corrispondenti ai criteri e ai sub criteri di valutazione indicati all'art. 11. La proposta progettuale dovrà essere predisposta in base ai criteri di valutazione ed obiettivi indicati nel presente avviso e dovranno essere indicate: le attività/servizi/da realizzare ed un sommario PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO indicante le spese

programmate per l'effettuazione delle attività e le entrate previste, le risorse, a vario titolo, messe a disposizione del partenariato;

- ✓ Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente;
- ✓ Copia del bilancio/rendiconto degli ultimi tre anni con allegate le ricevute di presentazione alla CCAA (per i soggetti non tenuti al deposito dei bilanci la documentazione contabile idonea a comprovare i requisiti economico-finanziari richiesti);
- ✓ Copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente;
- ✓ Curriculum delle attività del soggetto proponente, con particolare evidenza delle attività svolte nello specifico ambito di intervento,
- ✓ (nel caso di raggruppamento /consorzio/GEIE già costituiti) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
- ✓ (nel caso di raggruppamento/consorzio o GEIE non ancora costituiti) Impegno a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio/GEIE secondo la disciplina prevista dalla vigente normativa
- ✓ (eventuale) procura o copia autenticata della stessa.

Sono considerate ammissibili le domande di partecipazione che soddisfano i seguenti criteri:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande previsti dalla presente manifestazione di interesse;
- completezza delle informazioni fornite e conformità delle stesse rispetto alla specifica modulistica;
- presenza dei requisiti soggettivi.

Per completezza sono considerate inammissibili, quindi escluse dalla valutazione, le domande/proposte:

- pervenute oltre il termine previsto dal presente Avviso;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi del presente Avviso;
- prive della documentazione richiesta ai sensi del presente Avviso;
- presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste dal presente avviso;
- prive di sottoscrizione.

Qualora, in qualsiasi fase del procedimento, si rilevi la falsità delle dichiarazioni del candidato, lo stesso sarà escluso dalle progettualità in parola, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/ 2000. La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico Soggetto, ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente Avviso.

#### ART. 11- CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Le proposte progettuali saranno valutate da un'apposita Commissione, nominata, con successivo atto sulla base dei criteri di valutazione di cui alla seguente tabella:

Requisiti tecnici e professionali	Fino a 10 punti.
Comprovata esperienza nella co-progettazione pubblico-privato di interventi complessi;	n. 2 punti per ogni esperienza di co-progettazione
<b>Proposta progettuale</b>	<b>Fino a 90 punti, così suddivisi</b>
La proposta comprendente gli obiettivi, gli approcci e le metodologie innovative, le azioni, gli strumenti che si intendono impiegare.	Fino a 40 punti
Proposta di attività integrative e migliorative	Fino a 15 punti
Piano di comunicazione e attività promozionali, strumenti di comunicazione disponibili	Fino a 5 punti
Risorse messe a disposizione del partenariato, intese come risorse di beni strumentali, attrezzature, software.	Fino a 15 punti
Risorse umane messe a disposizione per la realizzazione degli interventi con particolare riferimento a qualifiche e esperienza nelle attività previste	Fino a 15 punti

In relazione agli elementi qualitativi indicati, la commissione giudicatrice assegnerà i punteggi facendo riferimento alla ricchezza degli spunti progettuali, all'aderenza rispetto a quanto richiesto nell'avviso, all'innovatività del progetto, misurando gli stessi secondo la seguente scala di giudizi:

<i>eccellente</i>	<i>massimo del punteggio previsto per la voce</i>
<i>ottimo</i>	<i>90% del punteggio massimo previsto per la voce</i>
<i>distinto</i>	<i>80% del punteggio massimo previsto per la voce</i>
<i>buono</i>	<i>70% del punteggio massimo previsto per la voce</i>
<i>discreto</i>	<i>60% del punteggio massimo previsto per la voce</i>
<i>sufficiente</i>	<i>50% del punteggio massimo previsto per la voce</i>
<i>mediocre</i>	<i>40% del punteggio massimo previsto per la voce</i>
<i>limitato</i>	<i>30% del punteggio massimo previsto per la voce</i>
<i>molto limitato</i>	<i>20% del punteggio massimo previsto per la voce</i>
<i>inadeguato</i>	<i>nessun punteggio</i>

#### **Art. 12. ESITI DELLA VALUTAZIONE**

Sarà ammessa alla successiva fase di co-progettazione la proposta progettuale che avrà ottenuto il punteggio più elevato.

L'Ente promotore si riserva di NON procedere alla fase di coprogettazione in caso di proposte non ammissibili. La Determinazione di approvazione degli esiti della manifestazione di interesse sarà pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio A5. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente Promotore ha valore di notifica a tutti gli interessati ad ogni effetto di legge.

#### **Art. 13. SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE - DURATA**

A seguito dell'ammissione alla fase della co-progettazione e della positiva conclusione di quest'ultima, il rapporto tra il Consorzio dei servizi sociali A5 e il Soggetto proponente sarà regolato in base alla "convenzione" con durata di 4 ( quattro) mesi .

#### **ART. 14 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E INDIRIZZO**

In merito alla realizzazione di quanto richiesto, sono riconosciute al Consorzio dei servizi sociali A5, in quanto Amministrazione procedente, facoltà di controllo e di indirizzo, compresa la possibilità di rescindere la convenzione nel caso vengano accertate violazioni alle suddette indicazioni.

#### **ART. 15 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.**

Qualora rilevino violazioni o irregolarità dell'osservanza di quanto previsto dalla convenzione, il Consorzio dei Servizi sociali A5 può contestare al soggetto partner l'inadempienza, assegnando un tempo congruo per porre i necessari correttivi. È facoltà dell'Amministrazione procedente risolvere la presente convenzione ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- interruzione delle attività oggetto del presente avviso senza giusta causa;

Al Soggetto Partner spetterà il rimborso dei costi di progetto effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati fino al momento dello scioglimento della convenzione, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'ente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

#### **ART. 16- ONERI E SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del soggetto partner.

#### **Art. 17 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA**

Il presente avviso non è impegnativo per l'Amministrazione procedente. Nulla è dovuto dal Consorzio dei servizi sociali A5, anche a titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti. Il recepimento delle proposte avverrà ad

insindacabile ed inappellabile giudizio dell'Amministrazione procedente. Su tutto il procedimento di formazione, approvazione ed attuazione dell'iniziativa, sono fatte salve e impregiudicate le competenze e l'autonomia del Consorzio dei Servizi sociali A5.

#### **Art.18 - CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione del progetto. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla procedura che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è il Consorzio dei servizi sociali A5. Il responsabile del trattamento dei dati è il dott. Carmine De Blasio.

#### **Art. 19 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie inerenti alla presente procedura sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Avellino.

#### **Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI**

La documentazione della procedura è accessibile gratuitamente, sul sito del Consorzio dei Servizi sociali A5 [www.servizisocialia5.it](http://www.servizisocialia5.it), nella sezione "Amministrazione trasparente", Sezione "Bandi di gara e contratti".

Ulteriori informazioni possono essere richieste via PEC entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.04.2024, al seguente indirizzo: [direzione.consorzioa5@pec.it](mailto:direzione.consorzioa5@pec.it)

Le risposte ad eventuali quesiti, per permetterne la condivisione a tutti i soggetti interessati, saranno pubblicate sul sito del Consorzio dei servizi sociali A5 nella medesima sezione riservata alla procedura.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura saranno eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Atripalda, lì 11.04.2024



**IL DIRETTORE**  
dott. Carmine De Blasio